

Costituzione Renzi-Boschi ambito legislativo del Senato (sempre e solo insieme alla Camera)

Le funzioni legislative del nuovo Senato sono relative a pochi principi generali che, una volta legiferati, saranno raramente modificati. Per tale motivo è legittimo dire che la nuova Costituzione porta a un monocameralismo di fatto.

Testo art. 70	Testo articoli riferiti	risultato
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,		La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,	*71 = la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.	Per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e quelli propositivi [novità! NDT] Per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, Per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,	La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	Per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma,	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.	Per le leggi che regolano le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
80, secondo periodo,	Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.	Per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

114, terzo comma,	Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	Per le leggi che disciplinano l'ordinamento di Roma capitale della Repubblica
116, terzo comma,	<p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere (***) possono essere attribuite ad altre Regioni [a parte quelle a statuto speciale NDT], con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, (...) purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.</p> <p>Lettere dell'art.117 secondo comma: (***)</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; (limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace)</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; (limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali)</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; (limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale)</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; (limitatamente al commercio con l'estero)</p>	<p>Per le leggi che attribuiscono anche alle regioni a statuto “normale” particolari forme di autonomia</p> <p>Lo Stato può cedere autonomia (solo alle regioni con il bilancio in pareggio), nei seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione della giustizia di pace • disposizioni generali e comuni per le politiche sociali • disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; • politiche attive del lavoro • disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale • commercio estero • tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; • governo del territorio

	<p>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; (limitatamente al governo del territorio)</p>	
117, quinto e nono comma,	<p>Quinto: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>Nono: Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>Per le leggi che definiscono le procedure con le quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.</p> <p>Leggi che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza [delle Regioni NDT].</p> <p>Per le leggi che regolano casi e forme in cui le Regioni possono concludere, nelle materie di propria competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,</p>
119, sesto comma,	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>Per le leggi che determinano i principi generali che attribuiscono il patrimonio di Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p>
120, secondo comma,	<p>Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono</p>	<p>Per le leggi che definiscono in quale modo il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in</p>

	la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.	particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
122, primo comma,	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	Per le leggi che stabiliscono i principi fondamentali che disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
e 132, secondo comma.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.	Per le leggi che definiscono le modalità per cui i Comuni che ne facciano richiesta sono staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.		Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo congiuntamente da Camera e Senato
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.		Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.